REGOLAMENTO (CEE) N. 1670/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1991

recante deroga, per la campagna 1991/1992, al regolamento (CEE) n. 3322/89 che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda la trasformazione dei limoni e le operazioni d'intervento per i cavolfiori, le albicocche, le pesche, le nettarine, i limoni e i pomodori, nonché al regolamento (CEE) n. 1562/85 per quanto riguarda la trasformazione dei limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3322/89 della Commissione, del 3 novembre 1989, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli [5], il fatto generatore delle operazioni di intervento effettuate nel settore degli ortofrutticoli nel corso di una campagna di commercializzazione, avviene, per ciascun prodotto, il giorno dell'entrata in vigore dei prezzi di base e di acquisto dello stesso prodotto per la campagna considerata ; che per la campagna 1991/1992, i prezzi di base e di acquisto sono entrati in vigore il 1° giugno 1991 per le albicocche, le pesche e le nettarine e l'11 giugno 1991 per i pomodori ; che gli importi che fungono da prezzo di base e di acquisto per i cavolfiori sono entrati in vigore il 1° maggio 1991 ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3322/89, per i limoni conferiti all'industria per la trasformazione in succo nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 novembre, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1035/77, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile per il diritto alla compensazione finanziaria si considera avvenuto il 1° giugno e il tasso di conversione agricolo applicabile al prezzo minimo è il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° giugno ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1649/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo [6], ha modificato il tasso di conversione agricolo applicabile ai cavolfiori, alle albicocche, alle pesche, alle nettarine, ai limoni e ai pomodori a decorrere dal 17 giugno 1991 ; che è d'uopo applicare quest'ultimo tasso, da un lato a tutte le operazioni di intervento effettuate con riferimeto a tali prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al termine della campagna 1991/1992 di ciascuno di questi prodotti e, d'altro lato, ai limoni trasformati in succo nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 novembre 1991, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1035/77 ; che a tal fine, è opportuno prevedere una deroga al disposto degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3322/89 ;

considerando che, per garantire un controllo adeguato dei suddetti provvedimenti, è opportuno altresì derogare al disposto degli articoli 13 e 20 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1496/91 [8] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3322/89, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alle operazioni di intervento relative ai cavolfiori, alle albicocche, alle pesche, alle nettarine, ai limoni e ai pomodori effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in applicazione degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 si considera avvenuto il 17 giugno 1991.

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
[3] GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
[4] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.
[5] GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 32.
[6] GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 38.
[7] GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
[8] GU n. L 140 del 4. 6. 1991, pag. 17.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3322/89, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile al diritto alla compensazione finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77 si considera avventuo il 17 giugno 1991 per i limoni conferiti all'industria di trasformazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 novembre 1991.

3. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3322/89, il tasso di conversione applicabile al prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è il tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991 per i limoni conferiti all'industria di trasformazione tra la data entrata in vigore del presente regolamento e il 30 novembre 1991.

Articolo 2

1. Le competenti autorità designate degli Stati membri si adoperano affinché il prezzo minimo figurante nei contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora eseguiti alla stessa data, sia adeguato conformemente al disposto dell'articolo 1.

2. Le domande di compensazione finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85 e le comunicazioni degli Stati membri, in applicazione dell'articolo 20 dello stesso regolamento devono distinguere, per i limoni della campagna 1991/1992, i quantitativi conferiti all'industria prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da quelli consegnati dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione